

in altra categoria (C/1):

a) diarie degli ispettori e dei Funzionari della Direzione Generale;

b) contenzione agli Ispettori in luogo delle gratifiche;

c) assegni fissi e diarie corrisposti dal Servizio Organizzazione o dal Servizio Coriffe e Collettive.

Nessuna questione può sorgere circa i compensi indicati al paragrafo 1°; tali compensi, su cui l'Istituto già esercita la rivalsa, dovranno essere gravati della nuova aliquota dell'8% in luogo di quella del 9%.

Per quanto invece riguarda i compensi, di cui al numero 2, onde poter decidere se la R. M. dovrà essere a carico dei percipienti, è necessario esaminare la natura di tali redditi, e stabilire se essi debbano essere classificati in categoria B o in categoria C/1 o in categoria C/2.

Sembra certo che debbano essere classificati in categoria C/2 i redditi indicati dalla lettera a) alla lettera g) comprese, in base alla definizione della natura giuridica dei redditi in categoria C/2 che si deduce dal C. U. del 18/7 e dallo stesso decreto recentemente emanato.